

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2024-2661 del 10/05/2024   |
| Oggetto                     | D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla OSKAR s.r.l. per impianto destinato ad attività di produzione di manici metallici assemblati e tubi verniciati ubicato in Via Lumaca n.3, c.a.p. 40054, Comune di Budrio (BO). |
| Proposta                    | n. PDET-AMB-2024-2768 del 10/05/2024  |
| Struttura adottante         | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna  |
| Dirigente adottante         | PATRIZIA VITALI   |

Questo giorno dieci MAGGIO 2024 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

**ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana <sup>1</sup>**

**DETERMINA**

**Oggetto: D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla OSKAR s.r.l. per impianto destinato ad attività di produzione di manici metallici assemblati e tubi verniciati ubicato in Via Lumaca n.3, c.a.p. 40054, Comune di Budrio (BO).**

**La Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

**Decisione**

- 1) Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA<sup>2</sup>) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla OSKAR s.r.l. per l'impianto destinato ad attività di produzione di manici metallici assemblati e tubi verniciati sito a Budrio, in via Lumaca n.3, c.a.p. 40054, a seguito di modifica sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale, adottata ai sensi del D.P.R. 59/2013 da Arpae con Determina dirigenziale n. AUA n. DET-AMB-2022-3110 del 20/06/2022, con scadenza di validità in data 5/7/2037, e rilasciato dal S.U.A.P. Terre di Pianura con provvedimento Prot. n. 14495 del 6/7/2022, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:

---

<sup>1</sup> Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

<sup>2</sup> Ai sensi dell'art. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

- a) Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali. Soggetto competente Comune di Budrio<sup>3</sup>.
  - b) Autorizzazione alle emissioni in atmosfera. Soggetto competente ARPae - AACM<sup>4</sup>;
  - c) Comunicazione o Nulla Osta in materia di acustica. Soggetto competente Comune di Budrio<sup>5</sup>.
- 2) Revoca la precedente AUA adottata da Arpae con determinazione n. DET-AMB-2022-3110 del 20/06/2022, con scadenza di validità in data 5/7/2037, e contestualmente richiede al S.U.A.P. competente di provvedere alla revoca del proprio provvedimento di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale e delle successive modifiche e integrazioni del medesimo.
  - 3) Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli Allegati A, B e C al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
  - 4) Stabilisce che la presente AUA ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive competente<sup>6</sup>;
  - 5) Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria<sup>7</sup>;
  - 6) Obbliga la OSKAR s.r.l. a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza<sup>8</sup>;

---

<sup>3</sup> Ai sensi dell'art. 124 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e della D.G.R. 1053/2003.

<sup>4</sup> Ai sensi degli artt. 269 e/o 272 della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

<sup>5</sup> Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e ss.mm.ii.

<sup>6</sup> In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

<sup>7</sup> Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

<sup>8</sup> In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

- 7) Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;
- 8) Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente;
- 9) Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

## **Motivazione**

- La OSKAR s.r.l., C.F. 01515500203 e P.IVA 01883190207, con sede legale a Budrio, in via Lumaca n.3, c.a.p. 40054, per l'impianto ivi ubicato, ha presentato, nella persona del legale rappresentante di OSKAR s.r.l. al S.U.A.P. Terre di Pianura in data 27/11/2023 domanda di rilascio di modifica sostanziale, ai sensi dell'articolo 6 comma 2 del D.P.R. 59/2013, della vigente Autorizzazione Unica Ambientale per i titoli sopra elencati.
- Il S.U.A.P. Terre di Pianura, con propria nota acquisita agli atti di Arpae con PG/2023/202738 del 29/11/2023, confluita nella **Pratica Sinadoc 41234/2023**, ha trasmesso a questa Agenzia la domanda di AUA, successivamente completata da parte della ditta a seguito di richiesta di Arpae PG/2023/205320 del 1/12/2023, con nota agli atti di Arpae PG/2023/215240 del 19/12/2023.
- Arpae - Servizio Territoriale di Bologna, con propria nota agli atti di Arpae PG/2024/34819 del 22/2/2024, ha trasmesso ad Arpae - AACM il parere favorevole per la matrice emissioni in atmosfera.
- Arpae - Servizio Territoriale di Bologna, con propria nota agli atti di Arpae PG/2024/51717 del 18/3/2024, ha trasmesso ad Arpae - AACM ed al S.U.A.P. Terre di Pianura il parere favorevole per la matrice impatto acustico.
- Il Comune di Budrio con propria nota Prot. 11347 del 17/4/2024, agli atti di Arpae PG/2024/72621 del 18/4/2024, ha trasmesso il nulla osta acustico di propria competenza.

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC [dirgen@cert.arpa.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpa.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**, via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 659 8154 | PEC [aoobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpa.emr.it)

- Il referente AUA di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, preso atto della dichiarazione del tecnico incaricato dalla OSKAR s.r.l. agli atti di ARPAE PG/2024/215240 del 19/12/2023 che attesta il proseguimento senza modifiche della matrice scarichi industriali in pubblica fognatura, acquisiti i restanti pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale.
- Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE<sup>9</sup> ammontano a € 896,00 come di seguito specificato:

All.A - matrice scarico acque reflue industriali in pubblica fognatura pari a € 0 (art. 8 del Tariffario Arpae).

All.B - emissioni in atmosfera cod.tariffa 12.03.04.01 pari a € 296,00;

All.C - impatto acustico cod.tariffa 8.5.6.1 pari a € 600,00.

Bologna, data di redazione 10/5/2024

**La Responsabile**

**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

***Patrizia Vitali***<sup>10</sup>

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

---

<sup>9</sup> In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

<sup>10</sup> Ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale vigente ed in virtù della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna n. 99/2023 con cui è stato prorogato alla Dott.ssa Patrizia Vitali l'incarico di Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**, via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 659 8154 | PEC [aoobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpa.emr.it)

## **Autorizzazione Unica Ambientale**

**Impianto della OSKAR s.r.l. ubicato in Via Lumaca n.3, c.a.p. 40054, Comune di Budrio  
(BO).**

### **ALLEGATO A**

Matrice scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

#### **Classificazione dello scarico**

Scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche, provenienti dall'insediamento produttivo posto in Budrio, loc. Mezzolara, via Lumaca n. 3 e recapitanti nella pubblica fognatura.

#### **Prescrizioni**

Sono confermate tutte le prescrizioni contenute nell'atto rilasciato dal Comune di Budrio Prot. 15261 del 29/07/2013 che si allega di seguito come parte integrante del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale, fatto salvo quanto specificato relativamente alla validità dell'autorizzazione in quanto sarà coincidente alla scadenza di questa Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'art 3 comma 6 del DPR n. 59/2013.

#### **Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - AACM di Bologna:**

Copia della precedente autorizzazione allo scarico con atto Prot. n. 15261 del 29/07/2013, rilasciata dal Comune di Budrio e sostituita ai sensi dell'art. 2 e dell'art 3 del D.P.R. 59/2013 dal presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione tecnica allegata alla Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata al S.U.A.P. Terre di Pianura in data 27/11/2023 e successive integrazioni.

*Pratica Sinadoc 41234/2023. Documento redatto in data 10/5/2024*



Prot. n. 15261

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE

- Vista la domanda Prot. n. 9643 presentata in data 14/05/2013 dalla Ditta OSKAR S.R.L. - Cod. Fisc.le 01515500203 con sede in Budrio (Bo) Via Lumaca, 3 tendente ad ottenere l'autorizzazione allo scarico delle acque reflue provenienti dall'insediamento posto in Budrio (Bo) Via Lumaca, 3;

#### VISTO:

- il Decreto Legislativo n°152 del 03/04/2006 (Norme in materia ambientale);
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1053 del 09 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio aree esterne;
- la Delibera di Giunta Regionale n.1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n.286 del 14/02/2005;
- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato approvato dall'Assemblea dell'agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008;
- l'art.107 comma 3 lett. f) Decreto Legislativo 18/08/2000 n°267;
- il parere espresso dall'HERA-Prot. 91506 del 16/07/2013 da cui emerge che:
  1. i reflui idrici sono costituiti da uno scarico di acque reflue domestiche e uno scarico di acque reflue industriali derivanti dal sistema di raffreddamento (torre evaporativa);
  2. i reflui verranno immessi nella pubblica fognatura posta su Via Viazza Sinistra afferente al depuratore di Budrio;
  3. l'esistente impianto di sollevamento è gestito direttamente dalla Ditta ed è provvisto di un sistema di monitoraggio del suo corretto funzionamento;
  4. le acque di condensa compressori verranno raccolte in contenitore a tenuta per poi essere conferite come rifiuto a Ditta autorizzata allo smaltimento;
- il sistema di trattamento proposto risulta conforme a quanto indicato nell'atto deliberativo della Giunta Regionale n. 1053 del 09/06/2003;

**VISTA** la dichiarazione con la quale si assevera che non vengono utilizzate sostanze di cui alle tabelle 3/A e 5 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006 e/o sostanze pericolose diverse di cui all'allegato 2 della Delibera della Regione Emilia Romagna n.1053/2003;

**VISTA** l'istruttoria redatta dal Responsabile del Servizio Edilizia Privata;

### CLASSIFICA

l'insediamento, ai sensi del Decreto Legislativo n°152 del 03/04/2006 (Norme in materia ambientale), come produttivo con scarichi di acque reflue industriali assimilate alle domestiche.

## A U T O R I Z Z A

la Ditta OSKAR S.R.L. con sede in Budrio (Bo) Via Lumaca, 3 ad effettuare lo scarico delle acque reflue provenienti dall'insediamento posto in Budrio (Bo) Via Lumaca, 3 come meglio individuato negli elaborati grafici allegati all'istanza, nella generale osservanza del Decreto Legislativo n°152 del 03/04/2006 (Norme in materia ambientale).

Ai fini della tutela ambientale si prescrive quanto segue:

- 1) lo scarico delle acque reflue dovrà rispettare i criteri di qualità previsti dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1053 del 09 giugno 2003, tabella 1;
- 2) i pozzetti di ispezione e prelievo dovranno essere conformi allo schema tipo di cui all'Allegato 2 al Regolamento del Servizio Idrico Integrato, tali cioè da consentire il prelievo delle acque per caduta, opportunamente indicati con segnaletica visibile e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
- 3) tutti i rifiuti originati dall'attività produttiva (acque di condensa compressori, ecc.) dovranno essere raccolti in contenitori a tenuta collocati in area dotata di copertura e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera Spa);
- 4) adozione di tutte le misure atte ad evitare/contenere il dilavamento delle aree esterne destinate ad accumulo/deposito/stoccaggio di materie prime, di prodotti o scarti, in adeguamento alle norme e prescrizioni previste dalla DGR n.286/2005
- 5) ogni modifica apportata all'edificio, quale aumento della superficie utile disponibile o variazione della destinazione d'uso, che dia luogo ad un aumento del carico organico espresso in abitanti equivalenti (AE) rispetto alla situazione autorizzata, dovrà essere comunicata ai sensi dell'art. 124 comma 12 del D.Lgs. n°152/2006 all'Amministrazione Comunale per l'aggiornamento dell'autorizzazione.

**La presente autorizzazione, ai sensi del D.Lgs. n°152/2006, ha validità quadriennale qualora non intervengano modifiche degli edifici/insediamenti che diano luogo ad un aumento della superficie utile disponibile o variazione della destinazione d'uso rispetto alla situazione autorizzata,** ed è riferita esclusivamente alle acque ed ai corpi recettori sopra indicati, per cui l'effettuazione di scarichi provenienti da diversa destinazione o defluenti in altri corpi idrici è soggetta a separata autorizzazione. Un anno prima della scadenza ne dovrà essere richiesto il rinnovo.


Il presente atto è rilasciato ai soli fini ambientali e non autorizza in alcun modo l'esecuzione di opere o interventi edilizi che rimangono comunque assoggettati agli specifici procedimenti amministrativi previsti dalla vigente normativa in materia.

Con la presente si intendono revocate eventuali altre autorizzazioni, inerenti l'oggetto, precedentemente rilasciate da questo Ente.

Con la presente sono fatti salvi gli eventuali diritti dei terzi.

Budrio, li 29/07/2013

DIRITTI DI SEGRETERIA ASSOLTI  
ai sensi dell'Art. 10 - D.L. 382/92



IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
Sviluppo del Territorio  
Arch. Tiziana Draghetti



**Autorizzazione Unica Ambientale**  
**Impianto OSKAR Srl**  
**comune di Budrio - via Lumaca n° 3**

**ALLEGATO B**

**Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006**

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di produzione di manici metallici assemblati e tubi verniciati svolta dalla società OSKAR Srl nello stabilimento posto in comune di Budrio via Lumaca n° 3 secondo le seguenti prescrizioni.

**Prescrizioni**

1. La società OSKAR Srl è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONI E1 – E35

PROVENIENZA: PROFILA 74 – FUMI DI SALDATURA

EMISSIONE E4

PROVENIENZA: PROFILA 61 – FUMI DI SALDATURA

EMISSIONE E13

PROVENIENZA: PROFILA 35 – FUMI DI SALDATURA

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Portata massima ..... | 5000 Nm <sup>3</sup> /h |
| Altezza minima .....  | 11.40 m                 |
| Durata massima .....  | 16 h/g                  |

**CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI**

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Materiale particellare ..... | 10 mg/Nm <sup>3</sup> |
|------------------------------|-----------------------|

Impianto di abbattimento: filtro a tasche

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E14

PROVENIENZA: PROFILA 01 – FUMI DI SALDATURA

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Portata massima ..... | 8000 Nm <sup>3</sup> /h |
| Altezza minima .....  | 11.40 m                 |
| Durata massima .....  | 16 h/g                  |

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Materiale particolare ..... | 10 mg/Nm <sup>3</sup> |
|-----------------------------|-----------------------|

Impianto di abbattimento: filtro a tasche

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

---

EMISSIONE E15

PROVENIENZA: VERNICIATURA FORNO 02 – ASPIRAZIONE POLVERI

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Portata massima ..... | 21000 Nm <sup>3</sup> /h |
| Altezza minima .....  | 11.40 m                  |
| Durata massima .....  | 24 h/g                   |

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Materiale particolare .....                          | 5 mg/Nm <sup>3</sup>  |
| Composti organici volatili (come C-org totale) ..... | 50 mg/Nm <sup>3</sup> |

Impianto di abbattimento: ciclone e filtro a maniche

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: semestrale

---

EMISSIONE E16

PROVENIENZA: ASPIRAZIONE/ESPULSIONE ARIA CALDA FORNO 02

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Portata massima ..... | 23000 Nm <sup>3</sup> /h |
| Altezza minima .....  | 11.40 m                  |
| Durata massima .....  | 24 h/g                   |

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Materiale particolare .....                          | 5 mg/Nm <sup>3</sup>  |
| Composti organici volatili (come C-org totale) ..... | 50 mg/Nm <sup>3</sup> |

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: semestrale

EMISSIONE E23

PROVENIENZA: IMPIANTO ESTRUSIONE PLASTIFICATRICE 84

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Portata massima ..... | 3000 Nm <sup>3</sup> /h |
| Altezza minima .....  | 11.40 m                 |
| Durata massima .....  | 16 h/g                  |

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Materiale particellare .....                         | 5 mg/Nm <sup>3</sup>  |
| Composti organici volatili (come C-org totale) ..... | 50 mg/Nm <sup>3</sup> |

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: semestrale

---

EMISSIONE E24

PROVENIENZA: RICAMBIO ARIA REFRIGERAZIONE TESTATA ESTRUSIONE

Non sono fissati limiti di sostanze inquinanti in emissione.

---

EMISSIONE E26

PROVENIENZA: FORNO 58 - ASPIRAZIONE POLVERI VERNICIATURA

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Portata massima ..... | 23000 Nm <sup>3</sup> /h |
| Altezza minima .....  | 11.40 m                  |
| Durata massima .....  | 24 h/g                   |

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Materiale particellare .....                         | 5 mg/Nm <sup>3</sup>  |
| Composti organici volatili (come C-org totale) ..... | 50 mg/Nm <sup>3</sup> |

Impianto di abbattimento: ciclone e filtro a maniche

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: semestrale

---

EMISSIONI E27 – E28

PROVENIENZA: ASPIRAZIONE/ESPULSIONE ARIA CALDA FORNO 58

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Portata massima ..... | 23000 Nm <sup>3</sup> /h |
| Altezza minima .....  | 11.40 m                  |
| Durata massima .....  | 24 h/g                   |

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Materiale particellare .....                         | 5 mg/Nm <sup>3</sup>  |
| Composti organici volatili (come C-org totale) ..... | 50 mg/Nm <sup>3</sup> |

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: semestrale

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**  
**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | PEC [aoobo@cert.arpae.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpae.emr.it)

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC [dirgen@cert.arpae.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpae.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

---

EMISSIONE E31

PROVENIENZA: ASPIRAZIONE ARIA CALDA CAMERA DI COTTURA FORNO 34

EMISSIONE E32

PROVENIENZA: ASPIRAZIONE ARIA CALDA FORNO 34

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Portata massima ..... | 6000 Nm <sup>3</sup> /h |
| Altezza minima .....  | 11.40 m                 |
| Durata massima .....  | 16 h/g                  |

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Materiale particolare .....                          | 5 mg/Nm <sup>3</sup>  |
| Composti organici volatili (come C-org totale) ..... | 50 mg/Nm <sup>3</sup> |

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: semestrale

---

EMISSIONE E33

PROVENIENZA: ASPIRAZIONE POLVERI VERNICIATURA FORNO F34

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Portata massima ..... | 6000 Nm <sup>3</sup> /h |
| Altezza minima .....  | 11.40 m                 |
| Durata massima .....  | 16 h/g                  |

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Materiale particolare .....                          | 5 mg/Nm <sup>3</sup>  |
| Composti organici volatili (come C-org totale) ..... | 50 mg/Nm <sup>3</sup> |

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: semestrale

---

EMISSIONE E34

PROVENIENZA: PROFILA 101 – FUMI DI SALDATURA

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Portata massima ..... | 6000 Nm <sup>3</sup> /h |
| Altezza minima .....  | 11.40 m                 |
| Durata massima .....  | 16 h/g                  |

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Materiale particolare ..... | 10 mg/Nm <sup>3</sup> |
|-----------------------------|-----------------------|

Impianto di abbattimento: filtro a tasche

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

---

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**  
**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | PEC [aoobo@cert.arpae.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpae.emr.it)

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC [dirgen@cert.arpae.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpae.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

---

EMISSIONE E17

PROVENIENZA: BRUCIATORE FORNO N.2 POT TERMICA 358 KW

EMISSIONE E29

PROVENIENZA: BRUCIATORE FORNO 58 POT TERMICA 450 KW

EMISSIONE E30

PROVENIENZA: BRUCIATORE FORNO 34 POT TERMICA 338 KW

I valori di potenzialità termica nominale degli impianti termici asserviti al ciclo produttivo presenti nello stabilimento, superano complessivamente il valore di 1 MW previsto al punto dd) della Parte I, dell'allegato IV alla Parte Quinta del DLgs 152/06, e pertanto tali punti di emissione sono soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art 269 ed alle disposizioni del Titolo I del DLgs 152/06.

Poiché nessun impianto di combustione ha potenza termica nominale superiore a 1 MW, non sono presenti medi impianti di combustione e sono prescritti i valori di emissione stabiliti dal punto 1.3 della Parte III, Allegato I alla Parte Quinta del DLgs n°152/06.

Debbono essere rispettati i seguenti valori di emissione, riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%:

|  |                           |
|--|---------------------------|
| Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> ) ..... | 350 mg/Nm <sup>3</sup>    |
| Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> ) ..... | (*) 35 mg/Nm <sup>3</sup> |
| Polveri .....  | (*) 5 mg/Nm <sup>3</sup>  |

(\*) il valore di emissione si considera rispettato in quanto è utilizzato metano come combustibile.

Fermo restando l'obbligo di rispetto dei limiti di emissione sopra stabiliti, poiché singolarmente non sono presenti medi impianti di combustione, non è fissata alcuna periodicità di autocontrollo da effettuarsi a cura del gestore di stabilimento.

---

EMISSIONE E9

PROVENIENZA: BOILER

EMISSIONI E10 – E11 – E12

PROVENIENZA: CALDAIA

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione in quanto non sono superati i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici civili pari a 3MW.

- 
2. I filtri a tessuto dovranno essere dotati di misuratore istantaneo di pressione differenziale in grado di misurare il corretto funzionamento del filtro stesso. Unitamente alle analisi di messa a regime, dovrà essere comunicato l'intervallo di pressione differenziale necessario per garantire l'efficienza di abbattimento superiore al 90%.

**3. Camini e loro altezze**

Ogni emissione convogliata deve sfociare oltre il colmo del tetto; non sono idonee le bocche di camini poste sulla parete laterale dell'edificio aziendale. Lo sbocco dei camini deve essere

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | PEC [aoobo@cert.arpae.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpae.emr.it)

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC [dirgen@cert.arpae.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpae.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

posizionato in modo tale da consentire un'adeguata evacuazione e dispersione degli inquinanti e da evitare la reimmissione degli stessi nell'edificio attraverso qualsiasi apertura. Le emissioni in atmosfera possono avvenire con modalità diverse da quelle precedentemente indicate solo ed esclusivamente per motivi di sicurezza e secondo le documentate e puntuali prescrizioni dei VV.FF. o del Servizio di medicina del lavoro della ASL competente per territorio.

Fatti salvi i criteri stabiliti dalle vigenti normative in materia edilizia, nonché diverse e più restrittive norme locali, e fatta salva la possibilità di deroga da parte del Comune in cui è presente l'impianto, le bocche dei camini (altezza minima di emissione) devono, di norma, risultare più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti o struttura edile distante meno di 50 metri.

#### **4. Punti di misura e campionamento**

Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici. Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). È facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica, su specifica proposta dell'Autorità competente al controllo (ARPAE APA).

In funzione delle dimensioni del condotto, devono essere previsti uno o più punti di misura sulla stessa sezione di condotto, come stabilito dalla norma UNI EN 15259:2008; quantomeno dovranno essere rispettate le indicazioni riportate in tabella:

### Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

| Condotti circolari |                             | Condotti rettangolari |                             |   |
|--------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------|---|
| Diametro (metri)   | N. punti di prelievo        | Lato minore (metri)   | N. punti di prelievo        |   |
| Fino a 1m          | 1 punto                     | Fino a 0,5 m          | 1 punto, al centro del lato |   |
| Da 1m a 2 m        | 2 punti (posizionati a 90°) | Da 0,5 m a 1m         | 2 punti                     | al centro di segmenti uguali in cui è suddiviso il lato |
| Superiore a 2m     | 3 punti (posizionati a 60°) | Superiore a 1m        | 3 punti                     |   |

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'ideale presa di corrente.

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

#### 5. Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso ai punti di prelievo e le postazioni di lavoro degli operatori devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008. L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire i prelievi e le misure alle emissioni.

L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**  
**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**  
 via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | PEC [aoobo@cert.arpae.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpae.emr.it)

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC [dirgen@cert.arpae.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpae.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

### Strutture per l'accesso al punto di prelievo

|                      |   |
|----------------------|---|
| Quota > 5 m e < 15 m | Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante. |
| Quota >15 m          | Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.  |

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
- piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

## 6. Metodi di misura, campionamento ed analisi

| Parametro/Inquinante  | Metodi di misura   |
|---|--|
| Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento  | UNI EN 15259:2008  |
| Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione   | UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017);<br>UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico) |
| Ossigeno (O <sub>2</sub> )  | UNI EN 14789:2017 (*);<br>ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)   |
| Umidità – Vapore acqueo (H <sub>2</sub> O)  | UNI EN 14790:2017 (*)  |
| Polveri totali (PTS) o materiale particellare   | UNI EN 13284-1:2017 (*);<br>UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici);<br>ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m <sup>3</sup> )                                     |
| Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)   | UNI EN 12619:2013(*)   |
| (*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento. |  |



Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

## **7. Valori limite di emissione e valutazione della conformità dei valori misurati**

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante ed omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato

- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione previa detrazione dell'Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

## 8. Messa in esercizio e messa a regime

In ottemperanza all'art. 269, comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) all'Autorità Competente (Arpae SAC), all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:

- per i punti di emissione E31, E32, E33, E35 la data di messa in esercizio dell'impianto/attività con almeno 15 giorni di anticipo;
- i dati relativi alle analisi di messa a regime delle emissioni E31, E32, E33, E35, ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. La trasmissione di tali analisi deve avvenire, di norma, entro i 60 giorni successivi alla data di messa a regime.

Le analisi di messa a regime dovranno essere effettuate in un periodo continuativo di funzionamento pari a 10 giorni e un numero di campionamenti pari a 3, distribuiti su tale periodo per quanto possibile in modo omogeneo.

Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono di norma intercorrere più di 60 giorni .

Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpae SAC), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore.

Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento

ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario

## **9. Controlli e monitoraggio delle emissioni di competenza del gestore**

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APA, firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, della stampa dei relativi risultati di analisi su supporto cartaceo, senza alcun obbligo di vidimazione degli stessi. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.

Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore

della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

## 10. Prescrizioni relative a guasti e anomalie

In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

1. l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un depuratore;
2. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
3. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate all'Autorità Competente (Arpa SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpa APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria

**Arpa - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**  
**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**  
via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | PEC [aoobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpa.emr.it)

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC [dirgen@cert.arpa.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpa.emr.it) | [www.arpa.e.it](http://www.arpa.e.it) | P.IVA 04290860370

e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

**Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - AACM di Bologna:**

Documentazione tecnica allegata alla Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata al S.U.A.P. Terre di Pianura in data 27/11/2023 e successive integrazioni.

Pratica Sinadoc 41234/2023. Documento redatto in data 10/5/2024

Autorizzazione Unica Ambientale

**Impianto della OSKAR s.r.l. ubicato in Via Lumaca n.3, c.a.p. 40054, Comune di Budrio (BO).**

ALLEGATO C

**Impatto acustico di cui all'art.8 comma 4 o comma 6 della legge 26 ottobre 1995 n. 447**

**Esiti della valutazione**

1. Vista la documentazione di impatto acustico presentata dalla società OSKAR s.r.l. ai sensi dell'art. 4 comma 2) del D.P.R. 227/2011 che attesta il rispetto dei limiti della vigente zonizzazione acustica del Comune di Budrio.
2. Visto il parere acustico favorevole di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Pianura PG/2024/51717 del 18/3/2024.
3. Visto il parere/nulla osta acustico del Comune di Budrio con nota prot. 11347 del 17/4/2024.

**Prescrizioni**

1. Si applicano le prescrizioni acustiche impartite dal Comune di Budrio, visto anche il parere di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Pianura PG/2024/51717 del 18/3/2024, con parere favorevole/nulla osta acustico prot. 11347 del 17/4/2024 (pervenuto agli atti di ARPAE-AACM al PG/2024/72621). Tali pareri/nulla osta sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato C al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.
2. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'atto di AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L.447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del DPR 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico;

3. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 2 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

**Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - AACM di Bologna:**

Documentazione tecnica allegata alla Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata al S.U.A.P. Terre di Pianura in data 27/11/2023 e successive integrazioni.

Elaborato “Valutazione previsionale” datata 14/11/2023 a firma di Laura Cezza e Luca Porrini in qualità di tecnici in acustica iscritti all’Albo incaricati dalla OSKAR s.r.l. relativamente all'impianto in oggetto (agli atti di ARPAE con PG/2023/202738 del 29/11/2023).

*Pratica Sinadoc 41234/2023. Documento redatto in data 10/5/2024*



**Comune di Budrio**  
Settore Sviluppo del territorio  
Servizio Ambiente e Patrimonio



CLASSIFICAZIONE 06/09 - 2024/8.1

PROTOCOLLO N. 11347/2024 DEL 17/04/2024

Alla cortese attenzione di

**SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE  
UNIONE TERRE DI PIANURA**

suapt dp@cert.cittametropolitana.bo.it

**OGGETTO: TRASMISSIONE PARERE ACUSTICA. MODIFICA SOSTANZIALE AUA. OSKAR  
SRL, VIA LUMACA 3, BUDRIO.  
RIF. AUA - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PROT. 29056 DEL 27/11/2023 -  
29056/2023**

In riferimento al parere rilasciato da Arpae sulla matrice rumore ed acquisito agli atti con P.G. n. 8325/2024 del 19/03/2024, siamo con la presente a comunicare il nulla osta del Comune di Budrio tenendo conto delle seguenti prescrizioni:

- a) entro 10 gg dalla ricezione della presente trasmettere copia della relazione denominata "Valutazione previsionale di impatto acustico installazione nuovo Forno 34" redatta dai TCA in data 14 novembre 2023, debitamente firmata;
- b) entro 60 gg dal rilascio dell'AUA sia prodotta una relazione redatta da TCA che attesti/asseveri, a seguito di fonometrie, il rispetto dei valori limite di immissione assoluti presso i confini dell'azienda nonché del limite differenziale presso tutti i ricettori evidenziati nella Valutazione di impatto acustico previsionale;
- c) la relazione di cui al punto precedente dovrà evidenziare in particolare i tempi di osservazione e di misura adottati dal TCA in maniera da essere rappresentativi delle condizioni di massimo disturbo possibili, con particolare riferimento al rumore residuo che dovrà far emergere la condizione "peggiore" ovvero sia più cautelativa per il recettore (es. minor traffico possibile nelle c.d. ore di morbida);
- d) in fase di esercizio degli impianti siano adottate modalità tecnico/gestionali tali da garantire, nel tempo, la compatibilità acustica rispetto al contesto territoriale circostante;
- e) in fase di esercizio sia verificato periodicamente lo stato di usura degli impianti intervenendo immediatamente qualora il deterioramento di parte di essi sia di pregiudizio al rispetto dei limiti acustici;
- f) qualsiasi modifica della configurazione o delle modalità di utilizzo delle sorgenti sonore descritte nella valutazione d'impatto acustico, che possa determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale e comunque tale da comportare il superamento dei limiti di legge, è subordinata alla presentazione di una nuova documentazione di impatto acustico.

Distinti saluti

Pag. 1 di 2





**Comune di Budrio**  
Settore Sviluppo del territorio  
Servizio Ambiente e Patrimonio



**La Responsabile del Servizio Ambiente,  
Patrimonio e Urbanistica  
BIGONI MICHELA**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da  
MICHELA BIGONI il 17/04/2024 13:56:01  
ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.Lgs 82/2005  
Protocollo Generale: 2024 / 9054 del 18/04/2024

S. Giorgio di Piano, 18/03/2024

Sinadoc 41234/2023

**ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana  
Unità AUA ed acque reflue  
c.a. Pier Luigi Bernardi**

**p.c. SUAP Terre di Pianura  
c.a. Monica Blasi  
suaptdp@cert.cittametropolitana.bo.it**

**OGGETTO:** autorizzazione unica ambientale ai sensi del DPR 59/2013. Ditta: **OSKAR s.r.l.** con sede legale e stabilimento in **via Lumaca n.3 in Comune di Budrio (BO), località Mezzolara** - trasmissione contributo per nulla-osta acustico. Pratica Suap n. 29056/2023.

In riferimento all'oggetto, presa visione della documentazione presentata (agli atti Arpae Protocollo del 29/11/2023 e successive integrazioni del 19/12/2023), si rileva quanto segue.

Con la presente istanza viene richiesta la modifica sostanziale dell'AUA rilasciata da ARPAE - AACM Metropolitana con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2022-3110 del 20/06/2022 per modifiche sostanziali alla matrice emissioni in atmosfera ed impatto acustico.

L'istruttoria si riferisce esclusivamente alla matrice rumore in riferimento alla richiesta di supporto tecnico da parte del Comune di Budrio agli atti di questa Agenzia in data 17/01/2024, presa visione della relazione denominata "*Valutazione previsionale di impatto acustico installazione nuovo Forno 34*" redatta da TCA<sup>1</sup>, del 14 novembre 2023, che tuttavia non risulta firmata dai tecnici, neppure con firma digitale, si rileva quanto segue.

L'azienda svolge attività di fabbricazione di produzione di manici metallici assemblati e tubi verniciati per scope e spazzole.

Rispetto a quanto precedentemente autorizzato la ditta intende:

- installare un nuovo forno 34 e relativi punti di emissione (E30 ÷ E33);
- installare la nuova emissione E35 presso profilo 74 per l'aspirazione dei fumi di saldatura;
- spostare e variare la portata e il diametro del punto di emissione E15 con sostituzione del sistema di abbattimento esistente.

Le principali materie prime utilizzate sono: nastri di acciaio, vernici ed emulsioni.

---

<sup>1</sup> Trattasi del tecnico competente in acustica Dott.ssa Laura Cezza iscritta al n° 6905 ed Ing. Luca Porrini iscritto al n° 2074 dell'elenco Enteca.

L'impatto acustico a seguito delle modifiche di cui sopra, è stato definito, prima tramite campagna di rilievi fonometrici per la caratterizzazione dello stato attuale (*ante-operam*) effettuando le misure dei Livelli equivalenti in postazioni lungo il confine dell'area di pertinenza dello stabilimento ed in prossimità del ricettore individuato sul lato est (postazione n. 5) nella relazione di valutazione previsionale di impatto acustico sopra citata. L'indagine fonometrica svolta è relativa ad entrambi i periodi di riferimento: infatti lo stabilimento della Oskar srl lavora anche durante il periodo di riferimento notturno ed inoltre, come riportato dai TCA, la nuova linea funzionerà per un massimo di 16 ore giornaliere. Dal momento che l'attività futura potrebbe essere svolta anche durante il periodo notturno, al fine di porsi in una condizione di maggior tutela per i ricettori esaminati, nell'ambito dei calcoli elaborati dai TCA, è stato assunto che il nuovo forno ed i relativi impianti ausiliari siano attivi per l'intero arco delle 24 ore giornaliere. Sono stati quindi effettuati dei calcoli previsionali per quel che riguarda le attività di nuova installazione e cioè per caratterizzare lo stato successivo (*post-operam*).

La situazione *ante operam* è stata quindi valutata dai TCA effettuando le misure di rumore ambientale il giorno 23/10/2023 sia in periodo diurno, che in periodo notturno. Nella descrizione della metodologia adottata non è motivata la scelta né dei tempi di osservazione né dei tempi di misura di circa 20 minuti (periodo diurno) e di circa 10 minuti (periodo notturno) ed inoltre per il rumore residuo sono state utilizzate le misure eseguite il giorno 09/03/2022 sia in periodo diurno che in periodo notturno. Anche questa scelta, come quella dei tempi di osservazione e dei tempi di misura per il rumore residuo di circa 20 minuti (periodo diurno/notturno) non risulta motivata dai TCA, che dichiarano semplicemente che le fasce orarie prescelte, al pari delle date in cui sono stati effettuati i campionamenti (giorni feriali), si ritengono rappresentative della rumorosità residua dell'area, caratterizzata prevalentemente da passaggi di automobili su via Lumaca, più sporadici in periodo notturno che diurno. Secondo quanto dichiarato correttamente dai TCA, infine, i rilievi di rumore residuo sono stati eseguiti durante la completa disattivazione dell'intera attività di Oskar S.r.l., incluse le sorgenti ausiliarie a servizio della stessa.

Nella previsione del clima acustico le caratteristiche di emissione delle sorgenti sono state dedotte, per la linea di nuova installazione, in analogia a quelle già presenti presso lo stabilimento. Tuttavia non è ben chiara la scelta dei TCA di desumere il livello di pressione sonora determinato alla distanza di un metro dalla linea, dalle indagini in ambiente di lavoro condotte nel 2019. A questo proposito è stato eseguito il calcolo del decadimento con la distanza dalle sorgenti sonore (attenuazione per divergenza geometrica) ovvero calcolo di propagazione sferica delle onde sonore per determinare il Leq generato dalle sorgenti in corrispondenza dei ricettori. Quindi per ciascuno delle postazioni/ricettori considerati è stato quantificato l'effetto dell'attivazione delle nuove sorgenti sommando il rumore ad esse associato al Leq misurato di rumore ambientale *ante operam*. In virtù delle elevate distanze tra i nuovi punti di emissione sonora e le postazioni di misura, tutte le sorgenti sono state schematizzate come puntiformi, compresa la nuova linea produttiva, nel cui caso è stata considerata una sorgente puntiforme collocata nel centro della linea stessa, dopodiché, è stato applicato il calcolo di propagazione sferica delle onde sonore come appena descritto. Ai dati così ottenuti è stato sottratto il valore dell'indice di potere fonoisolante ( $R_w = 30$  dB: valore piuttosto basso, utilizzato, secondo quanto riportato dai TCA, per porsi in una condizione di tutela dei ricettori), in riferimento al solo contributo della sorgente interna al capannone (la linea produttiva). Anche questa scelta di non eseguire una misura esterna con gli impianti analoghi accesi non è stata correttamente motivata dai TCA. Invece gli stessi hanno sottolineato come i valori ricavati dai calcoli non siano stati normalizzati alla durata dei periodi di riferimento, in quanto si è ipotizzato in via cautelativa che le sorgenti siano attive

continuativamente nell'intero arco delle 24 ore. Ed inoltre, sempre secondo quanto dichiarato dai tecnici estensori dello studio, per maggior tutela dei ricettori, in riferimento al contributo dovuto alle nuove emissioni non è stata valutata la schermatura alla propagazione delle onde sonore costituita dall'ingombro dei locali aziendali.

Di seguito si elencano gli impianti industriali/attività lavorative presenti/nuovi, così come indicato nella già citata relazione redatta dai TCA:

- linea di nuova installazione del tutto analoga a quelle già presenti presso lo stabilimento: si assume che il livello di pressione sonora determinato alla distanza di un metro dalla linea sia pari a 85 dB(A) (tali valori derivano dalle indagini in ambiente di lavoro condotte nel 2019);
- emissioni E30-E31-E32-E33-35 asservite al nuovo forno F34 e alla profila 74, i cui sistemi di abbattimento e i motori dei relativi sistemi di aspirazione, laddove presenti, saranno collocati sul tetto del capannone. Come già anticipato ai fini dello svolgimento dei calcoli della valutazione da parte dei TCA, viste le elevate distanze dai ricettori analizzati, sono stati considerati l'insieme di sistema di abbattimento, sistema di aspirazione e punto di espulsione come un'unica sorgente di carattere puntiforme caratterizzata da un livello di emissione di 75 dB(A) alla distanza di un metro.

L'azienda è collocata, rispetto alla zonizzazione acustica del Comune di Budrio, adottata con DCC n. 9 del 03 aprile 2013, in area di "Classe V<sup>2</sup> – Aree prevalentemente industriali", mentre le aree ad esso limitrofe, compreso il vicino complesso che ospita edifici residenziali, sono inserite in "Classe III<sup>3</sup> - (Aree di tipo misto)", così come evidenziato dal TCA.

La verifica dei livelli sonori, ottenuti dalle misure nelle diverse postazioni e dai calcoli previsionali per quel che riguarda le attività di nuova installazione (*post-operam*), ha evidenziato il rispetto dei limiti di immissione assoluti presso i confini e presso il recettore più prossimo (postazione n. 5 sul lato est) nel tempo di riferimento diurno e in quello notturno. Ad ogni modo i valori calcolati in prossimità del recettore risultano prossimi al valore limite assoluto di immissione:

- livello equivalente di rumore ambientale diurno misurato pari a  $Leq = 58,2$  dB(A);
- livello equivalente di rumore ambientale notturno misurato pari a  $Leq = 48,2$  dB(A);
- valore differenziale LD = (LA- LR) diurno pari a 3,5 dB(A);
- valore differenziale LD = (LA- LR) notturno pari a 2,5 dB(A).

## Conclusioni

Sulla base di quanto sopra esposto, per quanto di competenza, l'istruttoria tecnica è **favorevole** nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- entro 10 gg dalla ricezione della presente trasmettere copia della relazione denominata "Valutazione previsionale di impatto acustico installazione nuovo Forno 34" redatta dai TCA in data 14 novembre 2023, debitamente firmata;
- entro 60 gg dal rilascio dell'AUA sia prodotta una relazione redatta da TCA che attesti/asseveri, a seguito di fonometrie, il rispetto dei valori limite di immissione assoluti presso i confini dell'azienda nonché del limite differenziale presso tutti i ricettori evidenziati nella Valutazione di impatto acustico previsionale;

<sup>2</sup> Valori limite assoluti di immissione: 70 dB(A) diurno (06.00-22.00); 60 dB(A) notturno (22.00-06.00).

<sup>3</sup> Valori limite assoluti di immissione: 60 dB(A) diurno (06.00-22.00); 50 dB(A) notturno (22.00-06.00).

- c. *la relazione di cui al punto precedente dovrà evidenziare in particolare i tempi di osservazione e di misura adottati dal TCA in maniera da essere rappresentativi delle condizioni di massimo disturbo possibili, con particolare riferimento al rumore residuo che dovrà far emergere la condizione “peggiore” ovvero sia più cautelativa per il recettore (es. minor traffico possibile nelle c.d. ore di morbida);*
- d. *in fase di esercizio degli impianti siano adottate modalità tecnico/gestionali tali da garantire, nel tempo, la compatibilità acustica rispetto al contesto territoriale circostante;*
- e. *in fase di esercizio sia verificato periodicamente lo stato di usura degli impianti intervenendo immediatamente qualora il deterioramento di parte di essi sia di pregiudizio al rispetto dei limiti acustici;*
- f. *qualsiasi modifica della configurazione o delle modalità di utilizzo delle sorgenti sonore descritte nella valutazione d'impatto acustico, che possa determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale e comunque tale da comportare il superamento dei limiti di legge, è subordinata alla presentazione di una nuova documentazione di impatto acustico.*

Il presente contributo tecnico è stato redatto dai tecnici Antonella Fatone<sup>4</sup>, Tiziano Turrini<sup>5</sup> e Barbara Cipolli<sup>6</sup>.

Distinti saluti.

**Il Responsabile di Distretto di Pianura - Imola**  
**ing. Pamela Morra**  
**(o suo delegato)**

*(Documento firmato digitalmente)*

---

<sup>4</sup> TCA iscritto nell'elenco ENTECA al numero di Iscrizione Elenco Nazionale n. 12567.

<sup>5</sup> TCA iscritto nell'elenco ENTECA al numero di Iscrizione Elenco Nazionale n. 5498.

<sup>6</sup> TDP iscritto all'albo.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**